



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA DA RESIDUI DI OLI MINERALI E MESSA IN
SICUREZZA DI NOVE SERBATOI INTERRATI GIÀ IN USO ALLA MARINA MILITARE,
UBICATI SU TERRENI NEL COMUNE DI TARANTO ALLE LOCALITÀ TOSCANO, MANZO
E RAPILLO**

CUP: G54H17000600001

CIG: B2230380DB

FAQ

- 1. La scrivente impresa è in possesso di Categoria OG12 classifica VI e A.N.G.A. 9/B, si chiede se è possibile partecipare in qualità di impresa singola, subappaltando per intero ad impresa qualificata le seguenti lavorazioni: Categoria OS23 classifica IV, A.N.G.A. 4/c, A.N.G.A. 5/f, Bonifica terrestre.**

L'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. "subappalto qualificatorio o necessario" relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

- 2. Si chiede se impresa in possesso della iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in cat. 4 classe D possa comunque partecipare come componente di RTI, laddove il requisito d'iscrizione all'ANGA cat. 4 in classe C è posseduto da altre componenti del RTI.**

L'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale, di natura soggettiva, che deve essere posseduto da tutti gli operatori economici partecipanti in raggruppamento.

Tuttavia, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti.

Pertanto, al fine di soddisfare il requisito richiesto nel bando, ferma restando l'iscrizione dei componenti del raggruppamento nella specifica categoria, la classe di iscrizione all'Albo deve essere posseduta da ciascuno in ragione dell'importo dei lavori che deve eseguire (cfr. ANAC parere di precontenzioso n. 770 del 24/11/2021).

- 3. Si chiede se in caso di partecipazione in RTI, le Iscrizioni all'Albo Categoria "bonifica terrestre", classifica I e l'iscrizione albo cat. 4 C devono essere possedute oppure è sufficiente subappaltare i lavori di bonifica bellica e il trasporto di materiali a ditte in possesso delle iscrizioni richieste nel disciplinare?**

L'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale, di natura soggettiva, che deve essere posseduto da tutti gli operatori economici partecipanti in raggruppamento.

In caso di partecipazione in RTI, al fine di soddisfare il requisito richiesto nel bando, ferma restando l'iscrizione dei componenti del raggruppamento nella specifica categoria, la classe di iscrizione all'Albo deve essere posseduta da ciascuno in ragione dell'importo dei lavori che deve eseguire (cfr. ANAC parere di precontenzioso n. 770 del 24/11/2021).

In caso di carenza dei requisiti di selezione, l'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie e ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V, 21.03.2023 n. 2873).

Analogamente, per quanto attiene l’iscrizione all’Albo degli operatori abilitati alla bonifica terrestre, in caso di carenza del requisito di selezione, l’operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati ricorrendo al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario”.

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V, 28.3.2023, n. 3180).

- 4. In riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto, in merito al requisito di idoneità professionale di cui alla lettera c) del punto 10.1) del disciplinare di gara, relativo all’iscrizione all’albo degli operatori economici specializzati in Bonifica Bellica Sistemica in categoria “bonifica terrestre” e classifica I, la scrivente Impresa chiede di confermare che tale attività possa essere oggetto di subappalto “necessario” e/o “qualificante” a soggetto in possesso della specifica iscrizione all’Albo sopra indicato.**

L’operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l’impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

- 5. Con la presente e in riferimento alla procedura con n. 4438457, si chiede conferma che le seguenti lavorazioni: demolizione di opere di cui alla categoria OS23 classifica IV; bonifica terrestre classifica I, possano essere interamente subappaltate.**

L’operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l’impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

- 6. Fermo restando la piena qualificazione per le categorie SOA richieste, ove il concorrente risulti interamente o parzialmente non in possesso dei requisiti relativi alle attività di trasporto di cui**

alle categorie Albo Nazionale Gestori Ambientali 4 e 5, si chiede la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante affidato tale servizio ad imprese idoneamente qualificate.

L'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. "subappalto qualificatorio o necessario" relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

7. Si chiede la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante per il servizio di Bonifica Terrestre.

L'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. "subappalto qualificatorio o necessario" relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

8. Si chiede di confermare se il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 9 venga richiesto in relazione alla sola cat. SOA OG12.

Risposta affermativa. Ai fini della partecipazione alla selezione, è richiesto il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 9 classe B per l'esecuzione delle lavorazioni relative alla bonifica e messa in sicurezza del sito.

9. In riferimento alla procedura di che trattasi la presente per chiedere se le lavorazioni per le quali sono necessarie le seguenti qualificazioni: iscrizione ANGA cat. 4 classe C; iscrizione albo bonifica terrestre bellica classe I; requisiti per esecuzione lavori in ambiente confinato, possano essere interamente subappaltate ad imprese idoneamente qualificate o se debbano essere necessariamente eseguite dal concorrente e pertanto possedute dallo stesso.

L'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

In merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativi alle lavorazioni da eseguire in ambiente confinato, preme precisare che si tratta di requisiti di esecuzione e che, a prescindere dalla categoria di appartenenza delle lavorazioni in questione (OG12, OS23), tali lavorazioni potranno essere eseguite solo ed esclusivamente da personale in possesso dei requisiti prescritti. Pertanto, è necessario che l’operatore tenga conto di questo nell’individuazione della forma di partecipazione.

10. Con la presente si richiede se le attività di bonifica bellica siano integralmente subappaltabili ad impresa dotata di iscrizione all'albo oppure è necessario che all'interno del raggruppamento sia presente impresa dotata di tale iscrizione.

L’operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l’impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

11. Si propone il seguente quesito: ai fini di poter ricevere in tempo i preventivi richiesti e poter formulare un'offerta compiuta e il più possibile attinente ai lavori oggetto di gara, considerato altresì il periodo estivo e la scadenza prefissata in concomitanza con il periodo feriale, si chiede una proroga di 40 giorni del termine di scadenza della gara.

Il termine per la presentazione delle offerte è conforme a quanto previsto dagli artt. 71 e 92 ed in considerazione dei termini previsti dall’art 17 comma 3 e dell’allegato I.3 del Codice.

Allo stato, non risultano i presupposti di cui al sopra citato art. 92 per la proroga.

12. Si propone il seguente quesito: in merito al criterio premiante "parità di genere" che attribuisce un punteggio di 5 punti nella valutazione dell'offerta tecnica, in caso di partecipazione in costituenda ATI, si chiede se tale punteggio sia riconosciuto in pieno all'ATI in virtù del possesso della predetta certificazione da parte di una delle imprese riunende.

Risposta affermativa. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il punteggio sarà attribuito se almeno uno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (cfr. Cons. Stato n. 10566/2022, art. 108 comma 7 del D. Lgs 36/2023).

- 13. Si propone il seguente requisito: per la partecipazione alla presente gara è richiesta qualificazione SOA in categoria OG12 classifica VI ed in categoria OS23 classifica IV. Si chiede conferma che un'impresa in possesso della sola qualificazione in categoria OG12 in classifica VIII possa coprire la classifica (e la quota lavori) richiesta anche per la categoria OS23, soddisfacendo in tale maniera il requisito di qualificazione per i lavori richiesto dal disciplinare.**

Ai sensi dell'art 30 dell'allegato II.12 del D. Lgs 36/2023, in caso di partecipazione di un concorrente singolo, "i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Pertanto, nel caso di specie, si conferma la possibilità che il possesso della categoria OG12 per l'importo lavori complessivamente richiesto dal disciplinare di gara, relativamente sia alla categoria OG12 che alla categoria OS23, risulti idoneo a soddisfare il requisito richiesto (cfr. TAR Bolzano n. 62/2023, TAR Lazio n.1405/2024).

- 14. Si propone il seguente requisito: quale requisito di idoneità professionale, è richiesta l'iscrizione all'Albo degli operatori economici specializzati in Bonifica Bellica Sistemica, introdotto dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 e regolamentato con D. Interm. 11 maggio 2015, n. 82, Categoria "bonifica terrestre", classifica I.**

Si chiede conferma che, nell'ipotesi in cui il concorrente, direttamente o in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda il requisito della predetta iscrizione, possa partecipare alla procedura indicando obbligatoriamente di voler subappaltare le lavorazioni relative al predetto requisito ad imprese in possesso della necessaria iscrizione (subappalto qualificante).

L'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. "subappalto qualificatorio o necessario" relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

- 15. Si chiede la pubblicazione dei certificati di analisi relativi ai seguenti rifiuti:**

- Acque emunte dai serbatoi e dalle gallerie, codice CER 16.10.02 per stimate 20.104 ton
- Fanghi liquidi pompabili, codice CER 16.03.04 per stimati 207 m3
- Acque di pulizia serbatoi e condotte, codice CER 16.07.08* per stimate 201,61 ton
- Fondami, codice CER 13.07.01* per stimate 645 ton

Contestualmente siamo a precisare che in assenza di tale documentazione, ovvero con la semplice indicazione dei codici CER, risulta impossibile formulare una attendibile valutazione economica.

È stato pubblicato ed è disponibile sulla piattaforma un link, accessibile a tutti e di seguito riportato, di collegamento agli allegati al progetto esecutivo che non è stato possibile inserire nella documentazione disponibile direttamente dalla piattaforma Consip per problemi legati alla

dimensione dei file stessi che supera il limite massimo consentito dal Sistema. Tali allegati contengono tutti i certificati e rapporti di prova richiesti.

<https://cstordem.sogei.it/invitations?share=40f924d8176b630445b8>

- 16. In riferimento al presente appalto siamo a richiedervi il seguente chiarimento e nello specifico: nel computo metrico estimativo alcune voci di prezzo riferite ai trasporti e smaltimenti riportano la dicitura “per impianti localizzati nel raggio di 80 km” (per esempio gli articoli: 100 NP.07, 60 NP.07, 54 NP.01, 150 NP.03). Altre voci di prezzo riferite agli smaltimenti invece non riportano questa dicitura (per esempio gli articoli: 53 NP11, 99 NP11, 155 NP11) Chiediamo pertanto di chiarirci cosa vuol dire la dicitura “per impianti localizzati nel raggio di 80 km” presente solo in alcuni articoli di trasporto e smaltimento.**

Il progettista, nel formulare i nuovi prezzi relativi a trasporto e smaltimento, ha acquisito quotazioni per la definizione degli oneri di smaltimento da parte di impianti ubicati nel raggio di 80 Km dal luogo di produzione (nell’analisi prezzi è indicata, infatti, la dicitura “offerta”).

In ogni caso il trasporto e lo smaltimento potranno essere effettuati anche a distanze superiori agli 80 km senza che ciò comporti il riconoscimento di maggiori oneri per la stazione appaltante, se ritenuto conveniente da parte dell’Appaltatore.

- 17. Con riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo se sia consentito inserire all’interno dell’offerta tecnica link interattivi, che rimandano a contenuti multimediali online come: video, presentazioni, immagini, company profile, indirizzi web, virtual tour, etc; con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 10.1 lett. c) del disciplinare, si richiede cortesemente di chiarire se sia possibile subappaltare al 100% le attività di bonifica bellica, a un’impresa regolarmente qualificata, allegando l’Attestazione Albo bonifica bellica in corso di validità del subappaltatore nella documentazione amministrativa.**

Con riferimento alla documentazione relativa all’offerta tecnica, l’operatore dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 20. Nessuna ulteriore informazione e/o elaborato verrà valutato dalla Commissione giudicatrice.

L’operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l’impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180).

- 18. Con la presente si chiede di poter visionare i certificati di analisi/RdP dei rifiuti oggetto di gara.**

È stato pubblicato ed è disponibile sulla piattaforma un link, accessibile a tutti e di seguito riportato, di collegamento agli allegati al progetto esecutivo che non è stato possibile inserire nella documentazione disponibile direttamente dalla piattaforma Consip per problemi legati alla

dimensione dei file stessi che supera il limite massimo consentito dal Sistema. Tali allegati contengono tutti i certificati e rapporti di prova richiesti.

<https://cstordem.sogei.it/invitations?share=40f924d8176b630445b8>

- 19. Volevamo chiedere alla Spett.le Stazione Appaltante, se, in caso di RTI, ogni membro dello stesso raggruppamento deve possedere i requisiti di cui all'art. 10.1 lett. a) e b) del disciplinare, ovvero: - iscrizione al Registro delle Imprese; - iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 4 classe C, 5 classe F e 9 classe B. O se in alternativa, una o più delle imprese partecipanti all'RTI possano possedere le categorie di iscrizione all'ANGA richieste, ma per classi inferiori rispetto a quelle indicate.**

Con riferimento al paragrafo 10.3 del disciplinare di gara, i requisiti di idoneità di cui al par. 10.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

L'iscrizione al Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento.

L'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale, di natura soggettiva, che deve essere posseduto da tutti gli operatori economici partecipanti in raggruppamento.

Tuttavia, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti.

Pertanto, al fine di soddisfare il requisito richiesto nel bando, ferma restando l'iscrizione dei componenti del raggruppamento nella specifica categoria, la classe di iscrizione all'Albo deve essere posseduta da ciascuno in ragione dell'importo dei lavori che deve eseguire (cfr. ANAC parere di precontenzioso n. 770 del 24/11/2021).

- 20. La presente per chiedere l'invio della documentazione riferita all'elenco degli elaborati di cui sotto:**

"ALLEGATI A-DOCUMENTAZIONE STORICA E LETTERATURA":

II070I-PE-A001 Allegato A001 - Schema generale degli impianti

II070I-PE-A002 Allegato A002 - Planimetria generale depositi combustibili

II070I-PE-A003 Allegato A003 - Schema gruppo depositi combustibili

II070I-PE-A004 Allegato A004 - Relazione sullo stato dei serbatoi

II070I-PE-A005 Allegato A005 - Dettagli costruttivi serbatoi metallici

II070I-PE-A006 Allegato A006 - Gruppo serbatoi Toscano - Planimetria schematica

II070I-PE-A007 Allegato A007 - Gruppo serbatoi Toscano - Schema rete antincendio

II070I-PE-A008 Allegato A008 - Gruppo serbatoi Manzo - Planimetria schematica

II070I-PE-A009 Allegato A009 - Gruppo serbatoi Rapillo - Planimetria schematica

II070I-PE-A010 Allegato A010 - Gruppo serbatoi Rapillo - Planimetria scala 1:2.000

II070I-PE-A011 Allegato A011 - Galleria di alloggiamento condotte - Sezione tipo

"ALLEGATI B - INDAGINI INTEGRATIVE":

II070I-PE-B001 Allegato B001 - Indagini integrative - Relazione generale

II070I-PE-B002 Allegato B002 - Indagini integrative - Indagini geognostiche

II070I-PE-B003 Allegato B003 - Indagini integrative - Caratterizzazione ambientale

II070I-PE-B004 Allegato B004 - Indagini integrative - Indagini strutturali

II070I-PE-B005 Allegato B005 - Indagini integrative - Rapporti di prova analisi strutturali e analisi ultrasoniche

II070I-PE-B006 Allegato B006 - Indagini integrative - Rapporti di prova analisi chimiche "ALLEGATI C - INDAGINI INTEGRATIVE DI PERIZIA E INDAGINI MIGLIORATIVE":

II070I-PE-C001 Allegato C001 - Indagini integrative di perizia - Relazione generale

II070I-PE-C002 Allegato C002 - Indagini integrative di perizia - Relazione sulle indagini predisposte con la perizia di assestamento

II070I-PE-C003 Allegato C003 - Indagini integrative di perizia - Relazione sulle indagini migliorative proposte dall'Appaltatore in sede di gara

II070I-PE-C004 Allegato C004 - Indagini integrative di perizia - Rapporti di prova analisi strutturali

II070I-PE-C005 Allegato C005 - Indagini integrative di perizia - Rapporti di prova analisi chimiche

In quanto abbiamo provato a scaricare dal link riportato a pag. 11 del Disciplinare <https://CStorDem.sogei.it/invitations?share=1884b2b0fce44eeac14b>, ma non è più funzionante.

È stato pubblicato ed è disponibile sulla piattaforma un link, accessibile a tutti e di seguito riportato, di collegamento agli allegati al progetto esecutivo che non è stato possibile inserire nella documentazione disponibile direttamente dalla piattaforma Consip per problemi legati alla dimensione dei file stessi, che supera il limite massimo consentito dal Sistema.

<https://cstordem.sogei.it/invitations?share=40f924d8176b630445b8>

- 21. Relativamente al requisito richiesto Iscrizione Albo operatori economici specializzati in Bonifica Bellica Sistemica, Categoria “bonifica terrestre”, classifica I, in considerazione, soprattutto, dell'entità delle lavorazioni previste, pari ad € 19.369,02 su un appalto di € 10.922.837,17 (praticamente lo 0,18%), si CHIEDE la possibilità di fare ricorso all'istituto del subappalto qualificante con indicazione di impresa in possesso dell'iscrizione, ovvero indicazione della più opportuna formula che superi il possesso diretto del requisito.**

L'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V - 28.3.2023, n. 3180)

- 22. Con la presente si chiede di sapere se le attestazioni SOA sono a qualificazione obbligatoria o scorporabili e quindi subappaltabili.**

In merito alla OS23 si chiede di sapere se una società in possesso di OS23 II può utilizzare il subappalto qualificante (indicando quindi una società) per ricoprire le altre due classifiche restanti.

L'operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al

paragrafo 12, ferma restando l'impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

L'impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente (OG12) per l'importo totale dei lavori, può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili (OS23), ai sensi dell'art 30 dell'allegato II.12 del D. Lgs 36/2023.

In alternativa, è possibile ricorrere al cd. "subappalto qualificatorio o necessario" relativamente alle prestazioni secondarie nonché ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V - 21.03.2023 n. 2873) subappaltando a impresa idoneamente qualificata rispetto al requisito richiesto dal bando.

23. Si chiede se in caso di partecipazione in RTI la certificazione riguardante la parità di genere richiesta può essere in capo alla sola impresa mandataria?

Risposta affermativa. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il punteggio sarà attribuito se almeno uno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 198/2006 (cfr. Cons. Stato n. 10566/2022, art. 108 comma 7 del D. Lgs 36/2023).

24. Si chiede se in caso di partecipazione in RTI la certificazione riguardante la parità di genere richiesta, può essere posseduta da una sola impresa e quanti punti vengono assegnati.

Risposta affermativa. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il punteggio sarà attribuito se almeno uno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 198/2006 (cfr. Cons. Stato n. 10566/2022, art. 108 comma 7 del D. Lgs 36/2023).

25. In riferimento al presente appalto in scadenza al 29/07/2024, vista la complessità dell'offerta considerando che andiamo incontro al mese di agosto, chiediamo al Vs. rispettabile Ente la possibilità di prorogare i termini di scadenza del presente appalto di n. 2 mesi dal 29/07/2024.

Il termine per la presentazione delle offerte è conforme a quanto previsto dagli artt. 71 e 92 ed in considerazione dei termini previsti dall'art 17 comma 3 e dell'allegato I.3 del Codice.

Allo stato, non risultano i presupposti di cui al sopra citato art. 92 per la proroga.

26. Il disciplinare di gara articolo 10.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE indica che "i requisiti di idoneità di cui al par. 10.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo" e tra questi sono indicate il possesso delle ANGA Cat. 4 C e 5 F. Si chiede cortesemente se, dal momento che trattasi di attività secondarie, sia autorizzato il possesso per un solo componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire o di dichiarare il subappalto necessario per le relative attività di trasporto rifiuti.

Con riferimento al paragrafo 10.3 del disciplinare di gara, i requisiti di idoneità di cui al par. 10.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

L'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale, di natura soggettiva, che deve essere posseduto da tutti gli operatori economici partecipanti in raggruppamento.

Tuttavia, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti.

Pertanto, al fine di soddisfare il requisito richiesto nel bando, ferma restando l’iscrizione dei componenti del raggruppamento nella specifica categoria, la classe di iscrizione all’Albo deve essere posseduta da ciascuno in ragione dell’importo dei lavori che deve eseguire (cfr. ANAC parere di precontenzioso n. 770 del 24/11/2021).

In caso di carenza di requisiti di selezione, l’operatore economico può subappaltare le prestazioni del contratto che intende affidare a terzi qualificati secondo le previsioni di legge e sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 12, ferma restando l’impossibilità di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso di specie, è possibile ricorrere al c.d. “subappalto qualificatorio o necessario” relativamente alle prestazioni secondarie e ai requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni secondarie o accessorie (cfr. ANAC 59/2023, Cons. Stato sez. V, 21.03.2023 n. 2873).

Si ricorda che, in caso di subappalto necessario, dovrà essere obbligatoriamente fornita apposita dichiarazione in fase di partecipazione, precisando che si tratta di subappalto necessario e qualificante (cfr. disciplinare di gara paragrafo 12, Consiglio di Stato, Sez. V, 28.3.2023, n. 3180).

27. Con la presente si richiede se il criterio premiante "parità di genere" è un requisito tecnico che può avvalersi dell'avvalimento. Inoltre, si richiede nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo il requisito in oggetto deve essere in possesso di tutti i componenti o è sufficiente che sia in possesso di un solo mandante?

Ai sensi dell’art. 104 comma 4 del D. Lgs 36/2023 è possibile ricorrere all’avvalimento “per migliorare la propria offerta” cd. “avvalimento premiante” (cfr. disciplinare di gara paragrafo 11). Tuttavia, in tale circostanza, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, non è consentito che partecipino alla stessa gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il punteggio sarà attribuito se almeno uno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 (cfr. Cons. Stato n. 10566/2022, art. 108 comma 7 del D. Lgs 36/2023).

28. In riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto, nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento premiante e nel caso in cui l’impresa ausiliaria non fosse iscritta alla piattaforma “acquistinretepa”, la scrivente Impresa chiede di confermare la possibilità che l’impresa ausiliaria possa produrre un documento di gara europeo (DGUE) in formato *.PDF non generato dalla piattaforma ma che contenga comunque tutte le dichiarazioni previste dalla compilazione su piattaforma e richieste nel disciplinare di gara.

Come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 19.5, il concorrente compila il DGUE elettronico, in formato .xml messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, aggiornato alla nuova normativa (All. II “request.xml”), secondo quanto ivi indicato e tenendo conto di quanto descritto nelle indicazioni messe a disposizione dal gestore della piattaforma disponibili al seguente link https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo, nonché dalle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui al comunicato del MIT del 30 giugno 2023.

Il concorrente dovrà caricare, seguendo le sopracitate indicazioni, il DGUE elettronico compilato in formato .xml nella “documentazione amministrativa” unitamente ad una copia del medesimo documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente, in ragione della forma di partecipazione individuata.

In caso di necessità di caricamento di più DGUE, il concorrente duplicherà il file messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (All. II “request.xml”), facendo eseguire a ciascun soggetto (mandante e/o ausiliaria) la procedura di compilazione, e caricherà i documenti compilati in formato .xml nella “documentazione amministrativa” unitamente ad una copia dei medesimi documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente.

29. Con la presente per chiedere le seguenti richieste di chiarimento:

- si chiede format DGUE da compilare per le possibili mandanti in RTI costituendo, in quanto disponibile solo il formato .xml request oppure indicare la modalità di compilazione del documento DGUE per le mandanti;

- si chiede conferma che il documento "Domanda di partecipazione" sia da compilare per ogni mandante in RTI Costituendo e che la marca da bollo da € 16,00 vada presentata da ogni partecipante in raggruppamento.

Come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 19.5, il concorrente compila il DGUE elettronico, in formato .xml messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, aggiornato alla nuova normativa (All. II “request.xml”), secondo quanto ivi indicato e tenendo conto di quanto descritto nelle indicazioni messe a disposizione dal gestore della piattaforma disponibili al seguente link https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo, nonché dalle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui al comunicato del MIT del 30 giugno 2023.

Il concorrente dovrà caricare, seguendo le sopracitate indicazioni, il DGUE elettronico compilato in formato .xml nella “documentazione amministrativa” unitamente ad una copia del medesimo documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente, in ragione della forma di partecipazione individuata.

In caso di necessità di caricamento di più DGUE, il concorrente duplicherà il file messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (All. II “request.xml”), facendo eseguire a ciascun soggetto (mandante e/o ausiliaria) la procedura di compilazione, e caricherà i documenti compilati in formato .xml nella “documentazione amministrativa” unitamente ad una copia dei medesimi documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente.

Come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 19.1, la domanda di partecipazione “*redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato I, dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente*”.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, è possibile presentare un'unica domanda di partecipazione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, corredata da un'unica marca da bollo.

30. Si richiede un chiarimento riguardante la differenza tra il valore degli oneri della sicurezza riportati nel Computo Metrico Sicurezza pari a € 370.597,80 e gli oneri della sicurezza riportati nel disciplinare di gara pari a € 519.012,56.

Come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto al paragrafo 1.2, l'importo complessivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso indicato nel Quadro Economico è dato dalla sommatoria dei costi della sicurezza generali, pari ad € 370.597,80, e dei costi della sicurezza COVID 19, pari ad € 148.414,76. Tali costi, da computarsi a misura, verranno corrisposti solo in caso di effettiva applicazione delle misure di sicurezza COVID 19.

31. In riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto, la scrivente Impresa formula i seguenti quesiti:

1) **si richiede a codesta spettabile stazione appaltante di poter prendere visione di tutti i Rapporti di Prova inerenti alle acque presenti all'interno dei serbatoi, di tutti e tre i siti oggetto di bonifica, al fine di valutarne correttamente le concentrazioni analitiche per individuare le corrette destinazioni presso gli impianti di recupero/smaltimento.**

2) **si richiede conferma a codesta spettabile stazione appaltante, che lo smaltimento dell'acqua piovana, eventualmente precipitata all'interno dei serbatoi durante le operazioni di bonifica, venga contabilizzata a misura con i prezzi unitari d'appalto.**

1) È stato pubblicato ed è disponibile sulla piattaforma un link, accessibile a tutti e di seguito riportato, di collegamento agli allegati al progetto esecutivo che non è stato possibile inserire nella documentazione disponibile direttamente dalla piattaforma Consip per problemi legati alla dimensione dei file stessi che supera il limite massimo consentito dal Sistema. Tali allegati contengono tutti i certificati e rapporti di prova richiesti.

<https://cstordem.sogei.it/invitations?share=40f924d8176b630445b8>

2) Si conferma, come previsto dal computo metrico estimativo, che lo smaltimento dei liquidi presenti all'interno dei serbatoi da bonificare verrà contabilizzato a misura sulla base dei prezzi unitari previsti dal computo medesimo.

32. La presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

1) **Si chiede conferma circa il fatto che l'impegno "ad assicurare una quota pari almeno al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età), femminile e di persone svantaggiate o molto svantaggiate" previsto dall'art. 13 del disciplinare costituisce una condizione dell'esecuzione e non già requisito di partecipazione.**

E ciò in ossequio al recente orientamento giurisprudenziale, in base al quale "risulterebbe fortemente diseconomica l'assunzione del personale da impiegare nell'esecuzione della commessa già al momento della partecipazione alla procedura di gara, stante l'incertezza degli esiti" (Cons. Stato, VII, 30 aprile 2024, n. 3946).

2) **Si chiede conferma che la certificazione di "parità di genere" costituendo solo un elemento di valutazione premiale possa essere posseduta dal Raggruppamento nel suo complesso e che, quindi, ai fini dell'attribuzione dei 5 punti premianti per "parità di genere" è sufficiente il**

possesso di tale certificazione da parte del Raggruppamento nel suo complesso e non già di tutti i singoli componenti il RTI.

- 3) **Si chiede conferma che le certificazioni di qualità UNI EN ISO 14001 richieste ai fini dell'attribuzione premiale di 10 punti c.d. "CAM" devono essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso e non già di tutti i singoli componenti il RTI.**

E ciò in ragione del dato testuale della legge di gara a mente del quale il possesso della certificazione di che trattasi costituisce solo un elemento integrativo e di valorizzazione dell'offerta ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo e dunque ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in tal senso Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1881).

- 1) Risposta affermativa. Si tratta di condizioni di esecuzione (cfr. disciplinare di gara paragrafo 13).
- 2) Risposta affermativa. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il punteggio sarà attribuito se almeno uno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 198/2006 (cfr. Cons. Stato n. 10566/2022, art. 108 comma 7 del D. Lgs 36/2023).
- 3) Risposta affermativa. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il punteggio sarà attribuito anche nell'eventualità in cui non tutte le imprese partecipanti siano in possesso della certificazione richiesta a condizione che la/e certificazione/i presentata/e siano idonee a connotare positivamente l'offerta rispetto alla capacità del concorrente di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (cfr. disciplinare di gara paragrafo 20, Cons. Stato n. 10566/2022).

- 33. Relativamente alle voci di prezzo "Trasporto e smaltimento" (lavori a misura) si richiedono i preventivi utilizzati per effettuare la quotazione.**

Le analisi prezzi riportano le quotazioni acquisite dal progettista per la formulazione dei nuovi prezzi.

Nel rispetto del principio di libera concorrenza non è possibile fornire, in questa fase, i preventivi contenenti i riferimenti delle ditte che li hanno formulati.

- 34. Alla luce di quanto riportato a pagina 23 del disciplinare di gara "non è consentito l'avvalimento per soddisfare: requisiti di ordine generale, i requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 104 del dlgs 36/2023 iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali", si chiede se è possibili soddisfare il requisito "Albo operatori economici specializzati in Bonifica Bellica Sistemica, Categoria "bonifica terrestre", classifica I" per mezzo dell'avvalimento.**

Ai sensi dell'art. 104 comma 3 del D. Lgs 36/2023, e con riferimento al paragrafo 11 del disciplinare di gara, è consentito l'avvalimento relativamente ai requisiti soggettivi di cui all'art. 100, comma 3, diversi dall'iscrizione camerale (autorizzazioni o altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, ad esclusione dell'iscrizione all'A.N.G.A., per la quale rimane il divieto di avvalimento, ex art. 104, comma 10).

Tuttavia, in ragione della natura soggettiva dei titoli abilitativi che li rende non trasferibili, è necessario che l'ausiliaria svolga in proprio la prestazione per la quale sono richiesti, quale impresa subappaltatrice (cfr. ANAC Delibera n. 567/2023, art. 104 comma 3 del D. Lgs 36/2023).

Rimane comunque fermo il divieto di cessione del contratto dell'impresa ausiliata nei confronti dell'ausiliaria-subappaltatrice (art. 119, comma 1).

- 35. Considerata la complessità dei lavori e la pluralità dei soggetti da coinvolgere per l'esecuzione degli stessi lavori, alla luce, anche, dell'ormai avviato periodo feriale, si chiede una proroga di**

almeno 2 settimane o comunque di un tempo congruo per il termine di presentazione delle offerte.

Il termine per la presentazione delle offerte è conforme a quanto previsto dagli artt. 71 e 92 ed in considerazione dei termini previsti dall'art 17 comma 3 e dell'allegato I.3 del Codice.

Allo stato, non risultano i presupposti di cui al sopra citato art. 92 per la proroga.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Davide Ardito